



Decreto legge 73/2017 relativo all'obbligo vaccinale.

Consigli del team legale AsSIS

v1.1 - ultimo aggiornamento 14/06/2017 22:34

Premesso che moltissime famiglie stanno vivendo in una situazione continua di stress e ansia, riteniamo che per gestire al meglio questo particolare periodo di transizione sia fondamentale conoscere bene i punti del Decreto. Non siate frettolosi nel prendere delle decisioni, abbiate la calma di attendere delle indicazioni operative precise.

1

Il decreto di legge recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione Vaccinale" è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 giugno 2017, ed è dunque entrato in vigore, tuttavia per diventare legge dello Stato deve essere convertito entro 60 giorni dalla sua pubblicazione altrimenti decade e perde efficacia.

I punti fondamentali del Decreto:

- introduzione dell'obbligatorietà vaccinale per i seguenti vaccini:

1. anti- poliomielitica
2. anti- difterica
3. anti- tetanica
4. anti- epatite B
5. anti- pertosse
6. anti- Haemophilus influenzae tipo b
7. anti- meningococcica B
8. anti- meningococcica C
9. anti- morbillo
10. anti- rosolia
11. anti- parotite
12. anti- varicella

Tutti questi vaccini sono obbligatori per i nati nel 2017.

Per tutti coloro che sono nati prima, a partire dal 2001, bisognerà invece rispettare il calendario vaccinale relativo all'anno di nascita, come da schema seguente:

- per i nati dal 2001 al 2004: vi è l'obbligo di effettuare, ove non siano già state somministrate, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; antipoliomielite; anti-difterite), l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse e l'anti-Haemophilus influenzae tipo b;
- per i nati dal 2005 al 2011: oltre alle quattro vaccinazioni già elencate sopra, anche l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse e l'anti-Haemophilus influenzae tipo b;



- i nati dal 2012 al 2016: oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'antipertosse, l'anti-Haemophilus influenzae tipo b e l'anti-meningococcica C.

- l'obbligo riguarda anche i richiami vaccinali.

- Il recupero dei non vaccinati o dei vaccinati parzialmente, a cura delle ASL competenti, necessita di una valutazione da parte del sanitario, che dovrà, in particolare, tenere in considerazione diversi elementi, quali: vaccini e numero di dosi già somministrate, età del minore, numero di dosi necessarie a completare ciascun ciclo a seconda dell'età e della presenza di eventuali condizioni cliniche, intervallo tra le dosi raccomandato in scheda tecnica e tra vaccini diversi, esistenza di prodotti combinati, possibilità di associare nella stessa seduta più vaccini.

2

Questo è un punto fondamentale, per cui, se decidete di vaccinare tenete ben presenti tutte queste cose e pretendete spiegazioni chiare, soprattutto confrontando le norme di impiego e di precauzione indicate su ciascuna scheda tecnica del rispettivo vaccino. In altre parole, non fidatevi di quanto afferma l'operatore sanitario ASL, ma pretendete di sapere se quel dato vaccino è adatto per l'età del vostro bambino.

- Le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite ove sussista un accertato pericolo per la salute dell'individuo.

Alla luce di questo vi consigliamo di leggervi in autonomia le linee guida del Ministero della Salute sulle controindicazioni per la vaccinazioni

(http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1947_allegato.pdf) al fine di capire se ci sono elementi in cui vi riconoscete. In quel caso dovete farlo presente al pediatra di base o medico di fiducia e farvi certificare questa condizione.

- L'obbligo vaccinale è svincolato dalla frequentazione della scuola, vale a dire che se anche decidete di tenere i bambini (da 0 a 6 anni) a casa, avete comunque l'obbligo di vaccinare.

- Il Decreto prevede che la ASL consulti la propria anagrafe vaccinale e mandi l'invito a mettersi in regola a coloro che non lo sono, a prescindere che abbiate in passato fatto obiezione attiva o meno.

- Se non rispondete a questo invito, verrete invitati con una Raccomandata A/R per un colloquio presso la ASL. Se, nonostante il colloquio, deciderete di non somministrare la vaccinazioni a vostro figlio entro i termini da loro indicati, avvieranno la segnalazione formale, disponendo -alla fine del procedimento di segnalazione- la sanzione amministrativa che può partire da 500€ fino a 7.500€ (per la determinazione dell'importo si terrà conto del numero degli obblighi vaccinali non adempiuti, quindi la somma sarà proporzionale ai vaccini non fatti).

Ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori, a seguito di accertamento della violazione dell'obbligo di vaccinazione, è applicata una sola sanzione, a prescindere dal numero di vaccinazioni omesse. Si evidenzia che se negli anni successivi non farete le vaccinazioni che dovrete in quel determinato anno, vi verrà riapplicata la sanzione.



- In caso di accertato inadempimento dell'obbligo vaccinale, decorso il termine indicato nell'atto di contestazione, la ASL provvede a segnalare l'inadempimento alla Procura della Repubblica presso il TRIBUNALE per i MINORENNI, per gli eventuali adempimenti di competenza. Se decidete di non vaccinare verrete segnalati al Tribunale dei Minorenni che attiverà le sue procedure. Questa pratica era in vigore in molte regioni già prima di questo DL. Alcune famiglie hanno dovuto fare un colloquio con gli assistenti sociali e andare dal giudice a spiegare le proprie motivazioni per la scelta di non vaccinare. Il Giudice è chiamato a valutare caso per caso se il minore versi in stato di incuria o abbandono da parte dei genitori. Per consolidata giurisprudenza la procedura dinanzi al TdM si è sempre conclusa positivamente per le famiglie consapevoli della propria scelta e senza particolari problematiche.

- Le SCUOLE hanno l'obbligo di richiedere ai fini dell'iscrizione entro la data del 10.09.2017 la documentazione comprovante le avvenute vaccinazioni. Tale attestazione può essere fornita in varie modalità: 1) copia del libretto vaccinale, 2) prenotazione formale alla ASL per effettuarle, 3) autocertificazione di avvenuta vaccinazione (avete iniziato iter) in attesa di avere il libretto vaccinale, 4) esonero, omissione o differimento comprovato da certificazione medica.

Il termine previsto ai fini della presentazione della documentazione originale di cui ai punti 2) e 3) è il 10 marzo 2018. Se non rispetterete questo termine si avvierà la procedura di inadempimento descritta sopra. Attendete quindi che sia la scuola a richiedere i certificati.

- La presentazione della documentazione come ai punti 1-2-3-4 descritti in precedenza, costituisce requisito di accesso per i nidi e per le materne (0-6 anni). Non è invece considerato un requisito di accesso per la scuola dell'obbligo 0-16 anni o agli esami (nel caso di Homeschooling).

- I bambini non vaccinati per esonero o perché immunodepressi verranno messi in classi dove sono tutti vaccinati. Se per motivi di numero di alunni nelle classi ci fossero più di due bambini non vaccinati nella stessa, i dirigenti scolastici dovranno comunicarlo alle ASL.



Cosa fare se:

4

1. Ricevete un invito alla vaccinazione da parte della Asl

Nel caso in cui doveste ricevere un invito alla vaccinazione, dovrete rispondere con lettera raccomandata AR, chiedendo di essere informati relativamente alle vaccinazioni in corso, alle modalità della loro somministrazione, all'incidenza delle malattie per cui si vaccina, ai rischi e alle reazioni avverse. Quindi si tratta di essere attivi se chiamati dalle Asl. Se la ASL non vi chiama non attendete nuove indicazioni.

Nella attuale situazione lo scambio di lettere raccomandate tra i genitori e le ASL costituisce una prova per i futuri eventuali ricorsi e/o azioni legali.

Contattando i legali AsSIS al seguente indirizzo email: arealegale@assis.it è possibile ricevere assistenza legale personalizzata in base alla situazione di ciascuna famiglia. In alternativa potete scrivere a genitori@assis.it e vi forniremo specifiche direttive su quello che dovete scrivere nel caso di situazioni particolari.

- Per coloro che in passato hanno esercitato l'obiezione attiva, alla luce della nuova normativa, dovrete reiterare il vostro dissenso e le vostre motivazioni, ma non subito: per il momento (per chi non fosse residente nelle regioni ove è già in vigore l'obbligo come requisito di accesso al nido) consigliamo strategicamente di attendere le indicazioni operative che verranno fornite in sede di conversione in Legge del D.L.

2. Ricevete un invito da parte della struttura scolastica (nido, materna, scuola) a fornire la documentazione relativa allo stato vaccinale del figlio.

Nel caso in cui la scuola dovesse richiedere già in questo periodo il libretto vaccinale, dovrete rispondere o far rispondere al legale di Vostra fiducia, inviando una comunicazione a mezzo raccomandata AR, con la quale fate presente che il termine per la presentazione di tale documentazione è il 10.09.2017 e che si preferisce attendere la conversione in legge del DL, al fine di evitare possibili e inutili duplicazioni documentali.

3. Il centro estivo, la ludoteca, la piscina o altra struttura ricettiva pretende il libretto vaccinale e/o documentazione equipollente

In tali casi, il DL non disciplina particolari formalità per l'accesso, pertanto, tali richieste sono semplicemente sfornite di fondamento, per cui è sufficiente che i genitori rilevino

l'inconsistenza della richiesta, eventualmente –in caso di reiterazione da parte della struttura, chiedendo di formularla per iscritto.

4. **Per tutte le successive richieste/inviti/diffide da parte delle strutture sanitarie e scolastiche.**

Si consiglia di rivolgersi al proprio legale di fiducia, per approntare la migliore tutela possibile dei propri diritti.

5

Ad ogni modo se dovessero rifiutare l'accesso dei bambini a scuola/asilo/altre strutture, insistete per farvi mettere per iscritto le motivazioni e contattateci su arealegale@assis.it.

- si ricorda che il DL prevede che si possa produrre una autocertificazione, a fronte della quale i bambini potranno entrare a scuola; tale autocertificazione potrà consistere anche solo nella prova di aver richiesto alle Asl le informazioni previste dalla legge al fine di vaccinare in sicurezza e nel rispetto del consenso informato.

Quindi non ha senso autocensurarsi o autodenunciarsi ritirando i bambini da nidi o materne. E non ha senso investire in questo momento energie pensando a forme alternative di scuole come l'educazione parentale perché non esonerano dall'obbligo vaccinale e quindi dalla sanzione.

Per coloro che decideranno di effettuare le vaccinazioni secondo il Piano Nazionale proposto, raccomandiamo di farsi consegnare copia del bugiardino (foglietto illustrativo) del vaccino in questione e leggerlo attentamente e di monitorare l'esatta e completa compilazione del libretto vaccinale (su cui deve essere apposta fustella del vaccino contenente lotto, data di scadenza etc).

Ricordiamo, inoltre, che è Vostro diritto chiedere delle spiegazioni al personale sanitario del centro vaccinale. Potete quindi chiedere spiegazioni anche sulle reazioni avverse, sui dati di incidenza della malattia per la quale auspicate di proteggere Vostro figlio con il relativo vaccino, sulla sua efficacia e durata.

- Dovete essere consapevoli delle possibili reazioni avverse, quindi ponete attenzione ai sintomi eventuali e/o cambiamenti che riscontrate nei vostri bambini nei giorni seguenti alla vaccinazione. Qualora doveste notare l'insorgenza di un qualunque tipo di disturbo in Vostro figlio, ricordate di segnalarlo al Vostro pediatra di base, nonché di pretendere dall'operatore sanitario ASL di eseguire la "segnalazione di sospetta reazione avversa" e che, in caso di rifiuto, è passibile di denuncia per omissione di atti d'ufficio.



La "Segnalazione di sospetta reazione avversa" al vaccino è un obbligo di legge (D.M. Salute 30.04.2015), che impone ai sanitari di segnalare tempestivamente le sospette reazioni avverse da vaccini entro 36 ore in caso di ADR da medicinali di origine biologica (inclusi i vaccini) alla [Rete Nazionale di Farmacovigilanza \(RNF\)](#) dell'AIFA.

Tale segnalazione può essere eseguita anche dai cittadini, tramite compilazione del format online sul sito AIFA (<https://www.vigifarmaco.it/>), dove troverete tutte le indicazioni necessarie, ma giova ricordare che, in tal caso, viene valutata diversamente da quella inviata dal personale sanitario.

6

Ricordate di esporre sempre al medico se il bambino non è stato bene nei giorni precedenti la vaccinazione e se ha assunto medicinali. Riferite qualunque tipo di reazione ci sia stata se ha fatto precedenti vaccinazioni o richiami. Tenete un diario dei giorni prima e dopo il vaccino.

Nel caso in cui il bambino abbia avuto, a partire dalla nascita, un qualche problema di salute, raccogliete tutta la documentazione medica al riguardo e portatela all'attenzione del medico del centro vaccinale.

Lo stato di salute dei bambini passa primariamente attraverso genitori informati e consapevoli dei loro diritti e delle loro responsabilità che, attraverso una sana e corretta collaborazione con il personale sanitario, a propria volta rispettoso del cittadino-genitore, sono in grado di prendere le decisioni che ritengono migliori per la tutela della salute dei loro figli.

Team Legale AsSIS

14 giugno 2017